

**COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITA' DI
BARBIERE
PARRUCCHIERE UNISEX
ED ESTETISTA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 in data 20.12.2002

INDICE

- Art. 1 - Tipi di attività**
- Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio**
- Art. 3 - Attività di estetista**
- Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 6 - Composizione della Commissione**
- Art. 7 - Attività della Commissione**
- Art. 8 - Qualificazione professionale**
- Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti**
- Art. 10 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse**
- Art. 11 - Servizi igienici**
- Art. 12 - Modalità per l'adeguamento dei locali**
- Art. 13 - Distanze fra esercizi**
- Art. 14 - Diniego del rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 15 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali**
- Art. 16 - Trasferimento di sede**
- Art. 17 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione**
- Art. 18 - Subingresso**
- Art. 19 - Consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/ negozi**
- Art. 20 - Giorni e orari di apertura e di chiusura**
- Art. 21 - Sanzioni**
- Art. 22 - Entrata in vigore**

ART. 1
TIPI DI ATTIVITA'

1. Le attività di parrucchiere unisex e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominate, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni regionali, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 2
ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10.

ART. 3
ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale, previo parere della competente commissione prevista dal successivo art. 6.
2. L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.
3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
4. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
5. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.
6. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
 - b) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

7. L'attività di ESTETISTA, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni - di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico - modificando attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione. Le apparecchiature elettromeccaniche comprendono:
- a) disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA (bar);
 - b) apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera (bar) e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
 - c) doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad 1 atmosfera (bar);
 - d) apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
 - e) apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole;
 - f) lampade abbronzanti U-VA;
 - g) lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
 - h) apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
 - i) apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
 - l) scaldacera per cerette;
 - m) rulli elettrici e manuali;
 - n) vibratori elettrici oscillanti;
 - o) attrezzi per ginnastica estetica;
 - p) attrezzature per pedicure e manicure;
 - q) apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
 - r) stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
 - s) apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA (bar) ogni 10 cmq.;
 - t) depilatore elettrici ed elettronici;
 - u) apparecchi per massaggi subacquei;
 - v) apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera (bar);
 - w) apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
 - x) apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
 - y) apparecchi per presso-massaggio;
 - z) massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera (bar);
 - a1) elettrostimolatore ad impulsi,
 - b1) laser estetico;
 - c1) saune.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

8. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.
9. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 4
DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione ad esercizio dell'attività va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali in scala 1:100 o dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore in caso di società non artigiana;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società o dell'atto costitutivo di s.d.f. debitamente depositati e registrati ai sensi di legge.
4. Nel caso di Società artigiana ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
5. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavori e la superficie dei locali.

ART. 5
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere unisex e l'esercizio di estetista, è rilasciata previo parere favorevole del servizio competente dell'ASL, sentita la Commissione Comunale prevista dal successivo articolo 6, previo accertamento:
 - a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio;
 - b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere unisex ed estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività, come previsti dai successivi articoli 9,10,11;
 - c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da

quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 8, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art. 13. Tale accertamento è affidato al personale della polizia municipale.
 - e) dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e delle idoneità degli impianti ai sensi della legge n. 46/90.
2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'ASL la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente articolo 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale prevista dall'art. 2 bis della legge 23.12.1970, n. 1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle confederazioni nazionali e firmatarie dei C.C.N.L. di cui un rappresentante del settore estetiste, qualora tale attività sia presente nel territorio;
 - b) da tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'ASL o da un suo delegato;
 - d) dal Comandante della Polizia municipale o da un suo delegato;
 - e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale di adeguata qualifica, nominato dal Sindaco.
3. La Commissione è nominata dal Sindaco.

ART. 7 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
 - c) modifica o revisione del presente regolamento.
2. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico settore.
3. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune o della data di spedizione della raccomandata.
4. In caso di presentazione di domande incomplete il Responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

I termini di cui al successivo articolo 15 decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

5. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso, o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a),b),e) del precedente art. 6 il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della Commissione provinciale per l'artigianato.
2. Sarà cura dell'ufficio comunale competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente Commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 9 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni previste dalla normativa in argomento.
2. Durante il lavoro deve indossare sopravveste pulita di colore chiaro.

ART. 10 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell'ASL .
2. Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente servizio dell'ASL che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.
3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:
 - a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto;
 - b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di m. 2 dal pavimento;

- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
 - d) arredamento di facile pulizia;
 - e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
 - f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'ASL, mezzi di ventilazione sussidiari.
2. Inoltre devono essere disponibili:
- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal competente servizio dell'ASL;
 - b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.
3. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART.11 SERVIZI IGIENICI

1. I negozi di barbiere, di parrucchiere unisex ed estetista devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'ASL . L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene. Inoltre dovranno essere osservate le norme sulle barriere architettoniche.

ART.12 MODALITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI

- 1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
- 2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
- 3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell'ASL , la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

ART.13
RILEVAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI
E RAPPORTO POPOLAZIONE/ NEGOZI/ADETTI

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO ABITANTI/NEGOZI.
Popolazione residente al 31.12.01 n. 2222

TIPO DI ATTIVITA'	NUMERO NEGOZI	NUMERO ADETTI	RAPPORTO NEGOZI/ABITANTI
Barbiere	1	1	1/700
Parrucchiere unisex	4	6	1/700
Estetista	1	2	1/1000

ART. 14
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE FRA ESERCIZI

1. In riferimento alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti delle imprese esistenti, di cui al precedente art. 13, per l'apertura di nuovi esercizi, o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, la distanza minima di m. 50.
2. Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc.
3. L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della polizia municipale.
4. Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di barbiere che aggiunge l'attività di parrucchiere unisex o estetista o viceversa) , né tantomeno in caso di subingresso.
5. In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'ASL, che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario a seguito dell'aggiunta di nuove attività.
6. Per gli esercizi da insediarsi nell'ambito dei centri commerciali come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non si applicano le disposizioni del presente articolo riguardanti le distanze.

ART. 15
DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rifiuto, da parte del comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 16
ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere unisex e l'esercizio di casa estetica, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell'ASL.

ART. 17
TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede è consentito solo dopo due anni di effettiva attività svolta nella sede per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
2. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, parrucchiere unisex e di estetista da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al comune, e verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5, lett. B e dagli artt. 10 e 14 del presente regolamento.
3. In caso di comprovata necessità, può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

ART. 18
SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere unisex ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di dodici mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di dodici mesi.
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi il diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprouvi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 19
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non

ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro dodici mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell'ASL , che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

ART. 20

GIORNI E ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte della commissione.
2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche all'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

ART. 21

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui gli artt. 106-110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 500 ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.
3. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continua ad esercitarla dopo che la stessa è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500.
4. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, l'autorizzazione stessa deve essere sospesa con l'obbligo per gli interessati, per quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, l'autorizzazione viene revocata.
5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalle leggi regionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del Decreto legislativo n. 267/00 e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia.